

**Sede legale e operativa**

Via Amaseno, 46

00131 Roma

nieco.it

info@nieco.it

PI / CF: 03605181001

SDI: SUBM70N (0 = zero)

Ufficio delle imprese di Roma

R.E.A. n. 678175/89

Capitale sociale 250.000,00

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

Redatto da	Data	Firma
Antonio Vitulano		
Verificato da	Data	Firma
Amministratore Delegato		
Approvato da	Data	Firma
Presidente Cda		



PARTNER



CERTIFICAZIONI



## INDICE

PREMESSA	4
Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	4
Struttura Documentale del M.O.G.C. 231	5
Destinatari	6
Definizioni	7
SEZIONE I - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
I.a - Il regime di Responsabilità Amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche, Società e Associazioni	7
I.b - Reati che determinano la Responsabilità Amministrativa dell'Ente	8
I.c - Esenzione dalla Responsabilità: il M.O.G.C. 231 di Organizzazione e di Gestione	23
SEZIONE II - PRINCIPI DI ADOZIONE DEL M.O.G.C. 231 DA PARTE DI N.I.ECO. S.P.A.	24
II.a - Attività di N.I.ECO. S.p.A.	24
II.b - Struttura Organizzativa	25
II.c - Gestione Operativa e Sorveglianza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente	25
II.d - Identificazione dei processi Sensibili ed Analisi della situazione esistente	27
II.e - Definizione delle Misure Adottate	27
II.f - Il Sistema di Deleghe e Procure	29
II.g - Gestione delle Risorse Finanziarie	30
SEZIONE II BIS - ORGANISMO DI VIGILANZA	31
II.bis.a - Composizione e Funzionamento	31
II.bis.b - Poteri di Iniziativa e Controllo	32
II.bis.c - Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	33
II.bis.d - Comunicazione, flussi informativi e cooperazione in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed aspetti Ambientali	36
SEZIONE II TER - SISTEMA DISCIPLINARE	37
II.ter.a - Misure nei Confronti dei Dipendenti	37
II.ter.b - Misure nei confronti dei Dirigenti e del Personale Direttivo	38

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

Il.ter.c - Misure nei confronti degli Amministratori	38
Il.ter.d - Misure nei confronti di Fornitori e Collaboratori Esterni	38
SEZIONE II QUATER - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL M.O.G.C. 231	39
Il.quater.a - Formazione ed Informazione del Personale	39
Il.quater.b - Informazione ai Fornitori ed ai Collaboratori Esterni	39
Il.quater.c - L'Aggiornamento del M.O.G.C. 231	39
SEZIONE III - I REATI PRESUPPOSTO	40

## PREMESSA

Il presente documento, unitamente a tutti i suoi allegati ed ai protocolli qui richiamati, costituisce il Modello 231 di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "MOGC 231") ed è stato redatto secondo le disposizioni normative disciplinate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 e s.m.i concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica" emanato a seguito di quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla N.I.ECO. S.p.A., definito dalla legge un "atto di emanazione dell'organo dirigente", è approvato dal Consiglio di Amministrazione di N.I.ECO. S.p.A. come da delibera del XXXXX

**La presente versione è aggiornata al 01.09.2021.**

Con il presente Manuale, che illustra la struttura documentale ed il funzionamento del M.O.G.C. 231, N.I.ECO. S.p.A. ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale, affermati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231.

Al fine di definire il proprio M.O.G.C. 231 di Organizzazione, Gestione e Controllo, N.I.ECO. S.p.A. ha effettuato un'analisi del rischio finalizzata ad identificare:

- da una parte, le indicazioni fornite dalla FISE Assoambiente (Associazione Imprese Servizi Ambientali) disciplinate con la relativa Linea Guida per l'applicazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 nel settore della Gestione dei rifiuti. Approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia il 20.07.2020;
- dall'altra, eventuali specificità che necessitassero di essere espressamente richiamate nel proprio M.O.G.C. 231.

Il presente documento ed i relativi documenti richiamati, rappresenta pertanto la trasposizione e l'adattamento del M.O.G.C. 231, di riferimento (Linea Guida per l'applicazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 nel settore della Gestione dei rifiuti) alla realtà di N.I.ECO. S.p.A..

### *Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di N.I.ECO. S.p.A., integrato nel vigente Sistema di Gestione Integrato, ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.lgs 231/2001.

In particolare, i documenti che costituiscono il M.O.G.C. 231 si pongono l'obiettivo di:

- definire il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli previsti dal D.lgs 231/2001.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di N.I.ECO. S.p.A. nei processi e nelle attività "a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni aziendali, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore della violazione ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di N.I.ECO. S.p.A. che la violazione delle prescrizioni contenute nei documenti del

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

M.O.G.C. 231 comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da N.I.ECO. S.p.A. (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) e sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consiglio di Amministrazione intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo/vigilanza sui processi, sulle attività "a rischio reato", sui processi e sulle attività strumentali e/o di supporto alla commissione dei reati", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### *Struttura Documentale del M.O.G.C. 231*

Il M.O.G.C. 231 di N.I.ECO. S.p.A., si compone, oltre al presente, dei seguenti documenti:

- Codice Etico e Comportamentale (Allegato 1)
- Tabella dei Processi e delle Attività a Rischio Reato (Allegato 2)

Ed inoltre di:

- 9 Protocolli specifici
- 12 Protocolli integrati con il SGI.

Il presente documento è composto da tre *Sezioni*.

La "*Prima Sezione*" - "*Il Decreto Legislativo 231/2001*" - riveste carattere generale ed è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione ed i principi generali del M.O.G.C. 231.

La "*Seconda Sezione*" - "*Il M.O.G.C. 231 di Gestione, Organizzazione e Controllo di N.I.ECO. S.p.A.*" - costituisce il fulcro del M.O.G.C. 231 e ne delinea i contenuti nel dettaglio, dall'individuazione delle attività a rischio all'adozione del M.O.G.C. 231, dalla definizione dei protocolli alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, dall'attività di formazione e informazione al sistema sanzionatorio.

La "*Terza Sezione*" analizza le tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 cui la Società risulta maggiormente esposta, sulla base dell'analisi dei processi e delle attività effettuata, e riguardano: i Reati realizzabili nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Reati Societari, i Reati relativi alla Salute e Sicurezza sul lavoro, i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio, Delitti informatici e trattamento illecito di dati, Reati Ambientali e Reati di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario aggiornare una delle Sezioni in relazione a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 o sulla base di modifiche organizzative, ai processi o alle attività svolte dalla Società, è demandato al Consiglio di Amministrazione della N.I.ECO. S.p.A., il potere di rivedere e aggiornare la struttura documentale del M.O.G.C. 231 mediante apposita delibera.

Nella redazione del presente documento, la N.I.ECO. S.p.A. ha tenuto conto dei documenti di controllo interno esistenti in azienda e già operanti, in quanto strumenti di gestione e controllo dei processi sensibili nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore. Pertanto, Sono da ritenersi parti integranti del Modello di organizzazione, gestione e controllo di N.I.ECO. S.p.A. i seguenti riferimenti, coerentemente all'Art. 6 comma 2 lett. a del D.lgs 231/2001:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- la legislazione italiana in materia di prevenzione di reati ed illeciti;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, attinenti la responsabilità amministrativa;
- le norme statutarie della N.I.ECO. S.p.A., con particolare riguardo a quelle che istituiscono gli organi e ne definiscono i poteri;
- l'Organigramma Aziendale;
- la struttura Documentale del Sistema di Gestione Integrato Aziendale (Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro);
- gli ordini di servizio;
- il sistema delle deleghe e procure;
- la documentazione prodotta nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione;
- la identificazione dei processi a rischio commissione reati e identificazione dei reati stessi;
- il Codice Etico e Comportamentale;
- il sistema disciplinare;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza (OdV) della N.I.ECO. S.p.A. del compito di attuare efficacemente il Modello Organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
- l'attività di verifica sul funzionamento del Modello, con eventuale successivo aggiornamento;
- la sensibilizzazione e la diffusione all'interno della N.I.ECO. S.p.A. delle regole e delle procedure stabilite;
- la tracciabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

Si ribadisce che le procedure e le regole di comportamento riconducibili al M.O.G.C. 231 sono integrate con le altre linee guida, con le procedure organizzative e con i documenti di registrazione, già utilizzati o operanti nell'ambito della Società seppur non modificati ai fini del D. Lgs. 231/2001.

### *Destinatari*

I documenti del M.O.G.C. 231 sono indirizzati a tutto il personale, i collaboratori, i consulenti, a tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società.

Inoltre, il M.O.G.C. 231 è indirizzato a tutte quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società, a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato, anche occasionale, ed a tutti coloro che operano in nome o per conto della Società, in qualità, ad esempio, di Amministratori e Dirigenti, dipendenti, consulenti, partner della Società N.I.ECO. S.p.A. e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere nell'ambito dei processi aziendali le attività di seguito classificate come a "rischio".

Il rispetto di quanto prescritto dai documenti del M.O.G.C. 231 è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obbligano Fornitori, Subappaltatori e Consulenti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e Comportamentale nonché delle prescrizioni dettate dal D.lgs 231/2001.

## Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni dei principi etici posti alla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 della *N.I.ECO. S.p.A.*:

- **Correttezza:** l'agire in modo assolutamente corretto sia nei rapporti esterni che interni all'organizzazione aziendale, evitando qualsiasi comportamento contrario ai principi di lealtà, onestà, integrità morale, responsabilità, rispetto reciproco e buona fede;
- **Diligenza:** l'operare con il massimo impegno e professionalità nello svolgimento degli incarichi e delle mansioni affidate nei limiti delle proprie competenze e funzioni;
- **Equità:** il comportamento ispirato a valori di obiettività ed imparzialità che eviti ogni forma di favoritismo o discriminazione;
- **Etica Professionale:** lo svolgere gli incarichi e le mansioni affidate con il massimo grado di responsabilità professionale e morale;
- **Legalità:** l'agire nel rispetto delle leggi primarie e secondarie italiane e degli eventuali paesi esteri in cui la società potrà esercitare la propria attività, delle disposizioni interne della società, comprese quelle del Codice Etico e di Condotta, nonché di tutti gli accordi, contratti convenzioni con i soggetti terzi;
- **Responsabilità verso la Società:** l'agire salvaguardando l'onorabilità, la reputazione, l'immagine verso l'esterno e l'integrità patrimoniale della Società;
- **Riservatezza:** ogni informazione, dato o documento conosciuto durante la propria attività lavorativa, è riservato e non può essere divulgato in alcun modo se non in coerenza con le procedure aziendali;
- **Trasparenza:** garantire, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, la correttezza, completezza e tempestività delle informazioni.

## SEZIONE I - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

### *1.a - Il regime di Responsabilità Amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche, Società e Associazioni*

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito il "Decreto 231"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante "*Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di Personalità Giuridica*" è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, consorzi, etc.) per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di: (a) "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti apicali) nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

controllo degli stessi”; (b) “persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a)” (cosiddetti sottoposti).

Tale responsabilità che si aggiunge a quella penale a carico della persona fisica deriva dalla commissione di taluni reati e viene accertata dal giudice penale nell’ambito il processo celebrato a carico dell’autore del reato-presupposto. L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Si tratta di una responsabilità che nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema di sanzioni sia pecuniarie che interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

In dettaglio, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

Le principali sanzioni interdittive concernono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l’illecito.

### *1.b - Reati che determinano la Responsabilità Amministrativa dell’Ente*

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l’Ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata: sono i Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo Patrimonio (art. 24); nel corpus di tali reati è intervenuta la Legge 190 del 6 novembre 2012 “Legge Anticorruzione” modellando alcuni reati ed introducendo quello di “induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.); i Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati introdotti dalla legge n°48 del 18 marzo 2008(art. 24 bis); i Delitti di Criminalità Organizzata introdotti dalla legge n.94 del 15 luglio 2009; i Reati in Materia di Falsità in Monete, in Carte di Pubblico Credito e in Valori di Bollo e in Strumenti o Segni di Riconoscimento (art. 25 bis); i Delitti Contro l’Industria e il Commercio introdotti dalla legge n.99 del 23 luglio 2009 (art. 25 bis.1);

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.**

i reati societari (art. 25 ter; in tali reati viene aggiunta la lettera s-bis che richiama il nuovo delitto di "corruzione tra privati", nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile introdotto dalla Legge 190/2012; inoltre la Legge n°69/15 in vigore dal 14.06.15 ha apportate delle modifiche ad alcuni reati); i reati con Finalità di Terrorismo o di Eversione dall'Ordine Democratico (art. 25 quater); Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (art. 25 quater.1); i Delitti contro la Personalità Individuale (art. 25 quinquies); i Reati di Abusi di Mercato (art. 25 sexies), i Reati Transazionali di cui alla legge 146/2006(art.10); i Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commesse con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro introdotti dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007(art. 25 septies); i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25 octies); nel corpus di tali reati è intervenuta la Legge n. 186/2014 che ha introdotto nel codice penale il reato di autoriciclaggio; i Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore introdotti dalla legge n.99 del 23 luglio 2009 (art. 25 novies); il Delitto di Induzione a Non Rendere Dichiarazioni o a Rendere Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla legge n.116 del 03 agosto 2009 (art 25 decies) e già introdotto dalla legge 99/09 e così rinumerato dal D.Lgs 121/11; i Reati ambientali (art.25 undecies) introdotti dal D.Lgs n.121 del 07 luglio 2011 (che ha recepito, in attuazione della delega di cui all'art.19 della Legge n.96/2010, le direttive europee in materia di tutela penale dell'ambiente); nel novero di tali reati è intervenuta la legge n°68 del 22.05.15 che ha introdotto nuove ipotesi delittuose nel codice penale; i Reati di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare (art. 25-duodecies), introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109).

Attualmente rientrano nei reati-presupposto le seguenti tipologie:

**Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25):**

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

**Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive**

#### Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati (art. 24-bis)

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c. p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive

#### Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive

**Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

**Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive**

**Delitti contro l'Industria ed il Commercio (art. 25-bis.1)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive**

**Reati Societari (art. 25-ter): [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

**Sanzioni: Pecuniarie**

**Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico (art. 25-quater)**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive

#### Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (art. 25-*quater*.1):

- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. "25-*quater*.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".
- La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate. L. 9 gennaio 2006 n°7 - Art. 8 "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231"

Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive

#### Reati contro la Personalità Individuale (art. 25-*quinquies*):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*)

Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive

#### Reati di Abusi di Mercato (art. 25 *sexies*)

- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione di mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185).

Sanzioni: Pecuniarie

**Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

**Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive**

**Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25-octies):**

- Ricettazione (art 648 c.p.)
- riciclaggio (648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, modificato dalla L. n. 186/2014](art. 648 ter c.p.),
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

**Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive**

**Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore (art. 25-novies)**

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)

- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)

- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)

- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)

- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)

- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)

- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)

- Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Sanzioni: Pecuniarie

**Reati Ambientali (art 25-undecies)**

Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137)
- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
  - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
  - Siti contaminati (art. 257)
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
  - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
  - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
  - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
  - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
  - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
  - Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
  - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
  - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
  - Inquinamento atmosferico (art. 279)
  - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione,

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Reati previsti dalla Legge n.68 del 22 Maggio 2015 la quale ha introdotto il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia ambientale, estende la responsabilità del reato degli Enti ex D.Lgs 231/2001 alle nuove ipotesi e aggiunge la Parte VI bis al D.Lgs 152/2006

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-ter);
- Disastro ambientale (Art. 452-quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies);
- Impedimento del Controllo (Art. 452-septies);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies);
- Aggravante ambientale (Art. 452-novies);
- Ravvedimento operoso (Art. 452-decies);
- Confisca (Art. 452-undecies);
- Ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-duodecies);
- Omessa bonifica (Art. 452-terdecies).

Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive (anche definitiva)

### Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337-bis c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

**Sanzioni: Pecuniarie ed interdittive**

### Reati "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Art. 25-duodecies)

Il D.lgs. n. 109/2012, pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2012, n. 172 e in vigore dal 9 agosto 2012, ha recepito la Direttiva Europea 2009/52/CE che reca norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, modificando, al contempo, il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero" (D.lgs. n. 286/1998). L'art. 2 del menzionato decreto ha disposto l'introduzione dell'art. 25-duodecies nel D.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa agli enti che abbiano tratto vantaggio ricorrendo all'impiego di cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno. Il nuovo reato, presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, è descritto dal combinato disposto dell'art. 22 commi 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998, e punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge o il cui permesso sia stato revocato o annullato, a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- i lavoratori occupati irregolarmente siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano esposti alle situazioni di grave pericolo, previste dall'art. 603-bis comma 3 del codice penale ed individuate sulla base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

**Sanzioni: Pecuniarie**

**Corruzione tra privati (Art. 25-ter s-bis)**

introdotta dall'Art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190; , sostituita dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

- Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

**Sanzioni: Pecuniarie**

**Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies)**

introdotti dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- (Art. 2 D. Lgs. N. 74/00) - Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 1. È punito con la reclusione da (quattro a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- (Art. 3 D. Lgs. n. 74/00) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da (tre a otto) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- (Art 8 D. Lgs. n. 74/00) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 1. È punito con la reclusione da (quattro a otto) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. (2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)
- (Art. 10 D. Lgs. n. 74/00) - Occultamento o distruzione di documenti contabili - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da (tre a sette) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- (Art. 11 D. Lgs. 74/00) - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi

e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**Sanzioni: Pecuniarie e interdittive**

In relazione ai su menzionati reati societari si precisa che in caso di responsabilità della Società, alla stessa verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di reato.

Da un'attenta valutazione di tutte le altre fattispecie di reato presupposto sopra riportate, nella fase di mappatura dei processi a rischio, sono state individuate talune attività sensibili dove astrattamente è possibile ipotizzare la commissione di alcuni reati presupposto per i quali la probabilità della relativa commissione risulta essere nulla in riferimento alle attività della N.I.ECO. Spa.

Tali sono:

- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di Abusi di Mercato (art. 25 sexies);
- Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24-ter)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).

Mentre, in considerazione delle attività svolte dalla N.I.ECO. S.p.a. e delle peculiarità della struttura interna adottata, sono stati identificati quali reati a rischio di commissione quelli di seguito richiamati e per i quali si rimanda alla Sezione Terza per gli aspetti specifici generati per la gestione e prevenzione delle commissioni stesse:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);
- Reati Societari (art. 25-ter) - Corruzione tra privati (Art 25 ter s-bis);
- Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati (art. 24-bis);
- Delitti contro l'Industria ed il Commercio (art. 25-bis.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- Reati Transnazionali (L. 146 del 16/03/2006)
- Reati Ambientali (art 25-undecies);
- Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies)
- Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare (Art. 25-duodecies).

### *I.c - Esenzione dalla Responsabilità: il M.O.G.C. 231 di Organizzazione e di Gestione*

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci "Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente/Società e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di quanto previsto da documenti del M.O.G.C. 231 nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

L'adozione del M.O.G.C. 231 costituisce, dunque, la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

La mera adozione del M.O.G.C. 231 da parte dell'organo dirigente - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere di gestione, ovvero il Consiglio di Amministrazione - non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il M.O.G.C. 231 sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del M.O.G.C. 231, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, stabilisce che il M.O.G.C. 231 deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività sensibili o "a rischio" nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" dei processi e delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del M.O.G.C. 231 è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del M.O.G.C. 231);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.G.C. 231.

## SEZIONE II - PRINCIPI DI ADOZIONE DEL M.O.G.C. 231 DA PARTE DI N.I.ECO. S.P.A.

### *II.a Attività di N.I.ECO. S.p.A.*

*“Il Consiglio di Amministrazione di N.I.ECO. S.p.A., avuto riguardo al ruolo dell’Azienda nei settori delle proprie attività, come autorizzate da CCIAA, Albo Gestori Ambientali ed Enti Regionali e Provinciali per:*

- **la raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.**
- **Il trattamento di oli ed emulsioni.**
- **Il trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.**
- **La intermediazione di rifiuti.**
- **La raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.**
- **La bonifica di serbatoi e di siti contaminati.**

*ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal D.Lgs. 231/2001, per meglio garantire la massima trasparenza nell’attività gestionale e per ispirare l’azione aziendale non solo a criteri di economicità ma anche a valori etici largamente condivisi”. Inoltre la N.I.ECO. S.p.A. ha tra i suoi valori primari quello dell’etica aziendale, per mezzo della quale trasmette un messaggio di lealtà, correttezza e rispetto e che rappresenta un punto di riferimento nella realtà sociale in cui opera.*


*La consapevolezza dei rischi di corruzione guida la N.I.ECO. S.p.A. ad andare oltre la pura compliance normativa, identificando le misure di prevenzione degli illeciti corruttivi come parte integrante della responsabilità sociale della N.I.ECO. S.p.A., al fine di proteggere la propria organizzazione e tutti gli stakeholder. In tale contesto, in coordinamento con il proprio Codice Etico e Comportamentale ed ispirandosi alle migliori best practice in tema di Anticorruzione al fine di minimizzare il rischio di porre in essere comportamenti che possano essere riconducibili a fattispecie corruttive.*

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

### II.b - Struttura Organizzativa

La Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalle norme del proprio Sistema di Gestione Integrato e dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

In particolare, la struttura Organizzativa di N.I.ECO. S.p.A., inclusa quella specifica per la salute e sicurezza sul lavoro è la seguente:



I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati sono stati definiti in dettaglio ed attribuiti formalmente in coerenza con la struttura organizzativa della N.I.ECO. S.p.A. anche quelli relativi all'attività di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro di rispettiva competenza (Dirigente, RSPP, RLS, APS, API, MC), nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività dell'Impianto.

Per maggiori dettagli in merito ai compiti ed alle responsabilità, vedi quanto riportato negli specifici documenti del Sistema di Gestione Integrato.

Per quanto riguarda i poteri negoziali, i poteri di firma, i poteri di spesa e il sistema di deleghe, l'Amministratore Delegato ha conferito/conferisce ad hoc procure speciali.

### II.c - Gestione Operativa e Sorveglianza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente

Ciascun Destinatario ricorda che ogni informazione, dato o documento conosciuto durante la propria attività lavorativa, è riservato e non può essere divulgato in alcun modo se non in coerenza con le procedure aziendali.

La Società ha implementato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell'Ambiente con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo, e quindi, gestiti in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di regole e procedure che migliori continuamente le condizioni tecniche ed operative in riferimento alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- ad adeguata formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nelle questioni connesse alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed all'Ambiente dei destinatari del M.O.G.C. 231/2001, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nei Protocolli Aziendali, redatti in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte.

Sempre con riguardo alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed agli aspetti Ambientali, la Società ha provveduto a predisporre un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno ed all'esterno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari dei documenti del M.O.G.C. 231 e del Sistema di Gestione Integrato, compresi i Fornitori/Subappaltatori nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia al fine di assicurare adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni di quanto previsto dai documenti del M.O.G.C. 231 stesso e del Sistema di Gestione Aziendale Integrato, al fine di intervenire tempestivamente con le opportune azioni (ad esempio, con provvedimenti disciplinari o con revisione dei documenti del M.O.G.C. 231 e del SGI).

La N.I.ECO S.p.A. ha anche implementato un efficace ed efficiente sistema di vigilanza e monitoraggio, che periodicamente è verificato e valutato da Ente/Organismo Terzo di Certificazione al fine di garantire la continua adeguatezza, nonché efficace attuazione.

Il Sistema di vigilanza e monitoraggio continuo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche/Audit/Sorveglianze svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali, è incentrato su un sistema di monitoraggio che si sviluppa su un duplice livello.

Il *primo livello di monitoraggio* coinvolge tutti i soggetti (interni ed esterni) che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società e non (ad es. l'attività svolta dall'Organismo di Certificazione),

Il *secondo livello di monitoraggio*, richiamato espressamente, è svolto dall'Organismo di Vigilanza o da persona appositamente incaricata, al quale è assegnato il compito di vigilare sulla funzionalità, sull'applicazione e sulla continua adeguatezza del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori.

Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza rispetto al settore di lavoro sottoposto ad Audit.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, è previsto l'obbligo di inviare all'OdV copia della reportistica periodica in materia di Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sul Lavoro, come ad es. il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008, i report emessi dall'Organismo di certificazione, nonché tutti i dati relativi alle visite

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

da parte degli Enti di Controllo, nonché i dati relativi agli infortuni, incidenti sul lavoro occorsi nella Società.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti di:

- proposte di aggiornamento dei documenti del M.O.G.C. 231 (ivi inclusi i documenti del Sistema di Gestione Integrato) in ragione di eventuali inadeguatezze, significative violazioni riscontrate, cambiamenti della struttura organizzativa della Società, evoluzione normativa e giurisprudenziale;
- proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione del M.O.G.C. 231.

### *II.d - Identificazione dei processi Sensibili ed Analisi della situazione esistente*

L'identificazione dei processi societari "sensibili" relativamente alla realizzazione degli illeciti indicati dal D.lgs 231/2001 ha rappresentato il punto di partenza per la definizione del M.O.G.C. 231 di N.I.ECO. S.p.A. ed è stata svolta da un gruppo di lavoro composto dai Responsabili di ciascuna Funzione/Area in cui è strutturata N.I.ECO. S.p.A. con il supporto di pareri e consulenze esterne fornite da studi specializzati in materia.

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle attività poste in essere dalla Società nonché della sua struttura organizzativa – sulla base dei documenti interni quali organigrammi, procedure e disposizioni operative – onde individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei differenti settori di attività.

In tale fase la Società si è ispirata ai contenuti della linea Guida di FISEAMBIENTE per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001.

In tal modo, si è inteso "ritagliare" il M.O.G.C. 231 agli specifici ambiti operativi e sulle strutture organizzative di N.I.ECO. S.p.A., con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili alle attività svolte dalla Società.

Il grado di rischiosità è stato definito sulla base dell'effettiva "probabilità di commissione dei reati" da parte del personale delle funzioni aziendali nello svolgimento delle attività di competenza.

La valutazione del rischio è stata effettuata attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto dall'Amministratore Delegato, dai Responsabili di Funzione (soggetti in posizione apicale) e consulente esterno.

La sintesi di tale attività è stata la elaborazione di una mappa dei rischi (allegato 1) che ha consentito da un lato la esclusione di alcune fattispecie di reati e dall'altro la identificazione puntuale dei reati che potenzialmente potrebbero essere commessi nella N.I.ECO. S.p.A.

### *II.e Definizione delle Misure Adottate*

L'identificazione dei processi a rischio e l'analisi della situazione esistente ha avuto l'obiettivo di rilevare le attività svolte dalla Società per le quali è risultato necessario implementare specifici presidi di gestione e controllo.

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di valutazione dei rischi di reato presupposto sono stati inoltre individuati i principi ai quali devono rispondere le procedure dalla Società (sia le procedure documentate che le prassi consolidate):


- individuare per ciascuna attività di un processo chi fa, chi controlla e chi decide;
- prevedere la possibilità di risalire a chi ha fatto, a chi ha controllato e a chi ha deciso (traccia documentale delle operazioni effettuate);
- essere aggiornate in caso di:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- modifiche organizzative,
  - accertata inefficacia,
  - introduzione di nuovi reati presupposto.
- essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso incontri di formazione e informazione.

Sulla base di tali principi nella Sezione III sono state dettagliate, per tipologia di reato-presupposto le attività, i processi e le funzioni aziendali maggiormente esposti a ciascuna tipologia di reato, oltre alle attività di prevenzione definite per ragionevolmente contrastare le specifiche possibilità di reato e le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza.

Nella pagina è riportata una tabella esemplificativa delle interazioni tra il M.O.G.C. 231 ed i Sistemi di Gestione Aziendale presenti ed operativi.



### *II.f - Il Sistema di Deleghe e Procure*

Il sistema di deleghe e procure della N.I.ECO. S.p.A. è caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei Reati e, nel contempo, consente la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di N.I.ECO. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco: i poteri del delegato, la Funzione cui il delegato riporta gerarchicamente; i poteri gestionali assegnati;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o, nel caso dei Collaboratori e/o Consulenti, di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente i limiti numerici di spesa, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle attività a rischio da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

Nell'ambito del servizio Prevenzione e protezione, in relazione agli adempimenti di competenza del Datore di Lavoro che possano essere da questi delegati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è stata conferita apposita delega, avendo rispettato le seguenti prescrizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

L'eventuale sostituzione dell'RSPP dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

### *II.g - Gestione delle Risorse Finanziarie*

Con riferimento alle attività sensibili individuate, le Appendici prevedono specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie che assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

In tal senso, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Tale principio non si applica all'eventuale delegato per l'attuazione delle misure volte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando l'obbligo di correttezza amministrativa e di rendicontazione.

Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza opportunamente stabilite, sempre assicurando la separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Le operazioni riferite alle attività indicate nelle Appendici al presente documento, e comunque tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali, devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Non possono essere corrisposti compensi, provvigioni, o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non conforme alle prestazioni rese all'impresa.

I finanziamenti a partiti, singoli candidati, associazioni, comitati, organizzazioni e istituzioni devono avvenire nel rispetto della legge e in piena trasparenza.

## SEZIONE II BIS - ORGANISMO DI VIGILANZA

### *II.bis.a - Composizione e Funzionamento*

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente (Società), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G.C. 231), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del modello medesimo.

Ulteriore caratteristica dell'Organismo di Vigilanza è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'Organismo che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del M.O.G.C. 231:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo,
- *assenza di conflitti di interesse* e assenza di rapporti di parentela con il vertice societario, necessari per sorvegliare con obiettività e senza condizionamenti la propria attività.
- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del M.O.G.C. 231 da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- *continuità di azione*; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve:
  - *lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del M.O.G.C. 231 con i necessari poteri di indagine*;
  - *curare l'attuazione del M.O.G.C. 231 e assicurarne il costante aggiornamento*;
  - *rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società*;
- *onorabilità* (assenza di condanne per uno dei reati contemplati dal decreto).

Il Consiglio di Amministrazione, nomina l'Organismo di Vigilanza, assicurando il possesso delle caratteristiche richieste ai singoli membri, analogamente alle eventuali sostituzioni.

*L'Organismo di Vigilanza ha una linea informativa:*

- *continuativa con l'A.D.;*
- *periodica verso il C.d.A.;*
- *immediata verso il C.d.A., per fatti specifici e urgenti.*

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La ricorrenza e la permanenza di detti requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'Organismo di Vigilanza resterà in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo, o disciplinare, relativi alle attività di N.I.ECO. S.p.A.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'esercizio;
- eventuali criticità emerse.

Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

### *II. bis. b - Poteri di Iniziativa e Controllo*

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono espressamente definiti dal D.Lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- *Verificare* il rispetto, l'efficienza e l'adeguatezza valutare l'adeguatezza della struttura documentale (ad es. Codice Etico e Comportamentale, del documento principi di adozione, Analisi dei Rischi, Procedure/Protocolli Organizzative/i, etc.) ed organizzativa del M.O.G.C. 231 Organizzativo;
- *esaminare e valutare* il piano di lavoro (verifiche/Audit) e le proposte redatte dal Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI), dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- *prendere decisioni* in materia di violazioni del Codice Etico e Comportamentale di significativa rilevanza e intervenire su segnalazione di un qualsiasi Destinatario in caso di notizie di possibili violazioni ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dal Destinatario stesso a seguito della segnalazione di notizie;
- *esprimere pareri vincolanti* in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico e Comportamentale;
- *provvedere, alla revisione periodica* dei documenti del Modello Organizzativo adottato ed attuato ed alla stesura delle relazioni periodiche sulla sua applicazione;
- *referire periodicamente* al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta e l'adeguatezza della struttura documentale del Modello Organizzativo, le iniziative utili per la maggiore diffusione e l'aggiornamento dei documenti del M.O.G.C. 231.

In merito al presidio e aggiornamento del Codice Etico e Comportamentale, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- *garantirne* la diffusione all'interno dell'Azienda;
- *promuovere* e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Sistema di Controllo sia all'interno che all'esterno della Società;
- *verificare* la coerenza degli strumenti di prevenzione adottati con il Codice Etico e Comportamentale;
- *verificare* l'attualità del sistema di valori adottato, proponendo eventuali aggiornamenti e integrazioni;
- *promuovere* ed intrattenere i necessari rapporti con gli organi e le funzioni aziendali;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

- *referire* periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione di quanto previsto dai documenti del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del M.O.G.C. 231 è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza dell'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione e, in delega A.D.), il quale ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del M.O.G.C. 231 stesso.

Al fine di garantire piena efficacia della sua azione - l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritenuta rilevante ai fini della verifica del corretto funzionamento del M.O.G.C. 231.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'Organismo stesso di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

### *II.bis.c - Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (Whistleblowing)*

I dipendenti, i dirigenti e chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione in posizione apicale, hanno l'obbligo di segnalare all'Organo di controllo le disfunzioni del M.O.G.C. 231 di Organizzazione e Gestione di cui direttamente o indirettamente siano venuti a conoscenza.

Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organo di Controllo eventuali violazioni alle modalità operative fissate nel M.O.G.C. 231 di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza.

I responsabili delle funzioni devono far pervenire periodicamente all'Organismo interno (RSGI) osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dirigenti e i dipendenti hanno il dovere di trasmettere per iscritto all'Organismo di vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole possibilità di commissione, dei reati;
- coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I dipendenti che intendono segnalare una violazione (o presunta violazione) di quanto contenuto nei documenti del M.O.G.C. 231, devono contattare il diretto superiore.

Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente per iscritto all'Organismo di vigilanza.

I membri degli organi, i dirigenti, i consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto delle Società, effettuano le segnalazioni per iscritto direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza promuove una riunione periodica con i responsabili delle funzioni per verificare l'adeguatezza del sistema, mentre sono previste verifiche semestrali per riaffermare l'adeguatezza del M.O.G.C. 231 in tutte le sue articolazioni, alle esigenze della prevenzione.

L'Organismo di Vigilanza provvede attraverso la propria struttura interna, o avvalendosi di adeguate professionalità esterne, al necessario adeguamento normativo e giurisprudenziale del M.O.G.C. 231 adottato ed attuato.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

Tutti i soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 sono obbligati a fare pervenire tempestivamente all'OdV interno notizie e documenti relativi alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le comunicazioni provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano N.I.ECO. S.p.A. o suoi Dipendenti o membri dei suoi Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal D.lgs 231/2001;
- i rapporti preparati dai Responsabili Funzione di N.I.ECO. S.p.A., nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, non conformità, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti ed i Fornitori/Subappaltatori) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati previsti dal D.lgs 231/2001 o violazione delle regole di comportamento o procedurali del M.O.G.C. 231;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e dalle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- informazioni o attestazioni periodiche richieste dall'Organismo di Vigilanza ai responsabili aziendali.

Qualora un dipendente dovesse ricevere una segnalazione da altri soggetti (ad es. colleghi/terzi), lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Le Segnalazioni possono essere di tre tipi:

- Aperta, quando il Segnalante/Whistleblower solleva apertamente un problema, senza limiti legati alla propria riservatezza;
- Confidenziale, quando il nome del Segnalante/Whistleblower è conosciuto, ma l'organizzazione tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelare l'identità del segnalante in assenza di un suo esplicito consenso;
- Anonima, quando le generalità del Segnalante/Whistleblower non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. La segnalazione verrà in ogni caso presa in considerazione, ma l'anonimato potrebbe complicare significativamente lo svolgimento delle indagini e potrebbe precludere l'adozione delle misure necessarie.

A prescindere dalle suddette tipologie, la segnalazione deve contenere una descrizione circostanziata e dettagliata della violazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti quali:

- persone/società coinvolte;
- luogo in cui il fatto descritto è avvenuto;
- eventuali testimoni;
- evidenze/documentazione a supporto di quanto descritto nella segnalazione.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga:

- l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, l'OdV provvederà a chiudere formalmente la segnalazione, con le relative motivazioni;
- la fondatezza della segnalazione, l'OdV procederà a definire uno specifico piano di intervento che includa le opportune iniziative, azioni/misure correttive, le persone incaricate e le tempistiche di implementazione, come di seguito meglio indicato.

Nel caso di segnalazione valutata "fondata", fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'OdV provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche (eventualmente anche tramite attività di audit) nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;
- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- d) evidenziare in apposita comunicazione al responsabile della funzione interessata dalla segnalazione l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio dell'attuazione;
- e) segnalare alla Direzione della Società eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della società;
- f) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare o dei più opportuni provvedimenti nei confronti del segnalato.

Nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione, l'OdV si riserva di richiedere l'adozione di azioni disciplinari nei confronti del segnalante.

Le azioni derivanti dalla segnalazione devono essere prese in considerazione dall'OdV con la massima imparzialità e riservatezza nonché da tutte le parti coinvolte, nel pieno rispetto dei principi di legge e regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

NIECO non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione. Eventuali minacce o ritorsioni devono essere prontamente riportate all'OdV mediante le modalità indicate per le segnalazioni.

Gli obblighi di segnalazione da parte dei Collaboratori, dei Consulenti dei Fornitori e dei Subappaltatori saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a N.I.ECO. S.p.A..

La violazione dell'obbligo di informazione verso l'Organismo di Vigilanza è sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare/sanzionatorio.

La gestione delle segnalazioni è affidata ad apposito Protocollo (PRO-21 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza del Modello 231 indagini/investigazioni).

*Il.bis.d - Comunicazione, flussi informativi e cooperazione in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed aspetti Ambientali*

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e degli aspetti ambientali e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e degli incidenti/impatti ambientali, N.I.ECO. ha adottato gli opportuni provvedimenti per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

Il sistema adottato da N.I.ECO. per garantire un adeguato livello di circolazione delle informazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente, prevede due flussi informativi: a) dall'alto verso il basso (management verso Lavoratori) e b) dal basso verso l'alto (Lavoratori verso management).

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere tra i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da N.I.ECO. per la gestione della Salute e Sicurezza nel luogo di lavoro e degli aspetti Ambientali. A tale scopo, N.I.ECO. richiede agli esponenti aziendali di procedere ad un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e di organizzare incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- la trattazione di questioni attinenti all'individuazione di eventuali nuovi rischi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed Ambiente;
- le notizie relative ad ogni eventuale modifica al sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed Ambiente;
- contenuti dei Protocolli/procedure aziendali adottate per la gestione delle misure a tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro e dell'Ambiente;
- ogni altro aspetto inerente la tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro e dell'Ambiente;
- le comunicazioni relative ai programmi di formazioni in corso e svolti;
- copia del Rapporto/Verbale di Riunione Periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2008;
- copia delle denunce di Infortunio all'INAIL;
- i rapporti di Audit emessi dall'Organismo di Certificazione;
- le comunicazioni in merito alle azioni correttive/preventive emesse dalla Società;
- gli eventuali verbali emessi con destinatari l'impianto, i fornitori, i subappaltatori in merito a violazioni della normativa prevista dal D.lgs n. 81/08 e n. 106/2009 e D.Lgs 152/2006;
- segnalazioni concernenti eventuali violazioni di quanto previsto dai documenti del M.O.G.C. 231, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezza dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, delle modalità operative attuate, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed all'Ambiente;

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da N.I.ECO. mettendo a disposizione dei Lavoratori apposite schede/rapporti di segnalazione, attraverso la compilazione delle quali ciascuno ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico/referente osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento inerenti alla gestione della Salute e Sicurezza ed all'Ambiente in ambito aziendale.

L'esistenza di un flusso bidirezionale garantisce un corretto trasferimento delle informazioni dal management verso i Lavoratori e dai Lavoratori verso il management.

## SEZIONE II TER - SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficace attuazione di quanto previsto dai documenti del M.O.G.C. 231 non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei documenti del M.O.G.C. 231 stesso.

Per violazione del M.O.G.C. 231 (compreso i documenti del SGI) si intende non solo il mancato rispetto delle regole in esso indicate, bensì la violazione degli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del M.O.G.C. 231, del codice etico o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

### *II.ter.a - Misure nei Confronti dei Dipendenti*

Ogni violazione del contenuto del Modello e delle procedure volte ad attuarlo costituisce un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ. .

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore e assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Dal punto di vista procedurale, la comminazione delle sanzioni segue l'iter della preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed in ossequio a quanto prescritto anche nel CCNL applicabile al comparto Commercio e Terziario.

I dipendenti della Società, inclusi i quadri e gli impiegati, nel rispetto dei criteri generali sopra definiti, possono essere sanzionati, in coerenza con la Tabella Violazioni e Sanzioni (allegato 3) con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa non superiore a quattro ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- 5) licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili aziendali preposti.

### *II.ter.b - Misure nei confronti dei Dirigenti e del Personale Direttivo*

Per i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, attuati nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio in questione, i dirigenti e/o il personale direttivo della N.I.ECO. S.p.A., nel rispetto dei criteri generali di irrogazione delle sanzioni indicate per il personale dipendente ed in considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro, considerando anche quanto presente nel CCNL applicabile al comparto Commercio e Terziario, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) censura scritta;
- 2) licenziamento senza preavviso.

Ove il personale direttivo sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Ai fini dell'individuazione della sanzione da applicare verrà considerata come aggravante la circostanza che il dirigente, in funzione della carica o della posizione ricoperta, rientri tra i soggetti apicali.

Nel caso di Soggetti Esterni, un inadempimento contrattuale legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

### *II.ter.c - Misure nei confronti degli Amministratori*

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assuma gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametriche alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite; la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

### *II.ter.d - Misure nei confronti di Fornitori e Collaboratori Esterni*

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del M.O.G.C. 231 posti in essere da partner commerciali, fornitori, subappaltatori, consulenti e collaboratori esterni (comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società) la N.I.ECO. S.p.A. ha previsto apposite clausole da inserire nei contratti e/o lettere di incarico o nei contratti di collaborazione.

Con tali clausole il terzo si obbliga a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di

esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **SEZIONE II QUATER - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL M.O.G.C. 231**

L'adeguata formazione e la costante informazione del personale e dei destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel M.O.G.C. 231 rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il M.O.G.C. 231 e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

### *Il.quater.a - Formazione ed Informazione del Personale*

*N.I.ECO. S.p.A.*, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il M.O.G.C. 231, ciò anche con il coinvolgimento del OdV.

L'attività di informazione e formazione è regolamentata e documentata nell'ambito dei Sistemi di gestione vigenti in azienda. Quando Si specifica che per gli argomenti

### *Il.quater.b - Informazione ai Fornitori ed ai Collaboratori Esterni*

Le controparti esterne (fornitori e collaboratori esterni) sono informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure ed alle regole di comportamento adottate da NIECO in seguito all'implementazione del Modello.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

### *Il.quater.c - L'Aggiornamento del M.O.G.C. 231*

Il D.lgs 231/2001 prevede espressamente la necessità di aggiornare i documenti che costituiscono il M.O.G.C. 231 affinché lo stesso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente/Organizzazione/Società e la sua concreta operatività.

Il Consiglio di Amministrazione e/o il A.D. di *N.I.ECO. S.p.A.* provvede a disporre per la modifica tempestiva dei documenti che costituiscono il M.O.G.C. 231/SGL qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni nello stesso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato. Inoltre, provvede a disporre per l'aggiornamento dei documenti che costituiscono il M.O.G.C. 231/SGL, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo e nell'organizzazione e nell'attività di *N.I.ECO. S.p.A.*

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, all'A.D. eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione dei documenti che costituiscono il

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.**

M.O.G.C. 231. In tal caso il l'A.D., deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adottati le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto, si applica, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del M.O.G.C. 231. Le modifiche ai Protocolli/Procedure/Documents devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente, l'A.D. può apportare ai documenti del M.O.G.C. 231 modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza. Di tali modifiche, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

I documenti già esistenti nell'ambito dei Sistemi di Gestione certificati, e in particolare i/le Protocolli/Procedure aziendali, sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

## **SEZIONE III – I REATI PRESUPPOSTO**

OMISSIS